



POLICY CONFLITTO DI INTERESSE

(Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2010, con modifiche del 26 gennaio e del 13 dicembre 2011 nonché del 18 dicembre 2012, del 23 settembre 2014, del 16 aprile 2015, del 16 giugno 2016, del 18 ottobre 2017, del 30 ottobre 2018 e del 10 ottobre 2019)

Indice

1. **Premessa**
2. **Principi generali**
3. **Definizioni**
4. **Identificazione dei conflitti di interesse potenzialmente rilevanti per i Fondi**
5. **Presidi Procedurali per la gestione dei conflitti di interesse**
6. **Principi di condotta e presidi di natura organizzativa per la prevenzione dei conflitti di interesse**

1. Premessa

Il presente documento ha l'obiettivo di recepire la normativa dettata dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito anche il "TUF") e dal Regolamento CONSOB di cui all'art. 6, comma 2 del TUF in materia di conflitti d'interesse, ed è stato redatto considerando che Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A. (di seguito, la "Società" o la "SGR") gestisce, allo stato attuale, soltanto OICR rientranti nella definizione di "FIA italiani riservati", ovvero fondi comuni d'investimento di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, la cui partecipazione è riservata ad investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'art. 39 del TUF.

2. Principi generali

In linea generale, la disciplina adottata dalla SGR per la gestione dei conflitti d'interesse si basa su 4 pilastri:

- **dovere di identificazione:** la SGR ha identificato i conflitti d'interesse che possono incidere negativamente sugli interessi degli OICR gestiti e dei partecipanti agli stessi;
- **dovere di organizzazione:** la SGR si è organizzata in modo da evitare che i conflitti possano ledere gravemente gli OICR gestiti e i partecipanti agli stessi;
- **dovere di agire secondo correttezza e trasparenza:** la SGR, nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, opera con correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti agli OICR gestiti, astenendosi da comportamenti che possano avvantaggiare un patrimonio gestito a danno di un altro o di un investitore, o un investitore a danno di altri investitori¹;
- **divieto di compiere operazioni di investimento/disinvestimento con soci o componenti degli organi sociali della SGR:** la SGR non investe il patrimonio degli OICR gestiti in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore o sindaco della SGR né cede tali beni direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti, a meno che tale possibilità non sia ammessa, in tutto o in parte, dai regolamenti degli OICR gestiti in conformità con quanto previsto dalla regolamentazione di volta in volta vigente².

3. Definizioni

Nel presente documento si intendono per:

"soggetto rilevante" della SGR:

- a) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti della SGR;
- b) i dipendenti della SGR, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SGR e che partecipino alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte della medesima SGR;
- c) le persone fisiche e/o giuridiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di accordi di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte della medesima SGR.

"stretti legami": la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

- (i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
- (ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della

¹ Sono ammessi trattamenti preferenziali di uno o più investitori, sempre che ciò (i) non determini un danno significativo generale ad altri investitori, e (ii) sia previsto nel regolamento di ciascun OICR gestito.

² Tale divieto può essere derogato ove previsto dal regolamento di gestione del fondo interessato.

stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

“**parte correlata**” alla SGR ovvero a uno dei soci della SGR, un soggetto che:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- (i) controlla la SGR ovvero uno dei soci della SGR, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
- (ii) detiene una partecipazione nella SGR ovvero in uno dei soci della SGR tale da poter esercitare un'influenza notevole su di essi;
- (iii) esercita il controllo sulla SGR ovvero su uno dei soci della SGR congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della SGR ovvero di uno dei soci della SGR;

(c) è una joint venture di cui la SGR ovvero uno dei soci della SGR è partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della SGR ovvero di uno dei soci della SGR o delle rispettive società controllanti;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

Ai fini della precedente definizione di “**parte correlata**” le nozioni di “**controllo**”, “**controllo congiunto**”, “**influenza notevole**”, “**dirigenti con responsabilità strategiche**”, “**stretti familiari**”, “**società controllata**”, “**società collegata**” e “**joint venture**” sono le seguenti:

“**Controllo**”: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto

esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

“**Controllo congiunto**”: la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

“**Influenza notevole**”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in

merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

“Dirigenti con responsabilità strategiche”: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

“Stretti familiari”: i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

“Società controllata”: l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

“Società collegata”: l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

“Joint venture”: l'accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

“gruppo rilevante” della SGR: i soggetti, italiani ed esteri, che (i) controllano la SGR, (ii) sono da essa controllati o (iii) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR. Si considerano altresì appartenenti al gruppo rilevante della SGR i soggetti italiani ed esteri che:

- detengono partecipazioni nella SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto;
- sono partecipati dalla SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette.

4. Identificazione dei conflitti d'interesse potenzialmente pregiudizievoli per i Fondi

La società è chiamata a adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti d'interesse la cui esistenza può danneggiare gli interessi dei fondi gestiti dalla SGR (di seguito, separatamente, il **“Fondo”** e, congiuntamente, i **“Fondi”**) e dei partecipanti agli stessi.

Al fine di individuare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse, la SGR ha effettuato una mappatura delle potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione al servizio di gestione collettiva del risparmio prestato avendo riguardo alla propria articolazione organizzativa, operativa e societaria (la **“Mappatura”**). Ciò tenendo conto che la SGR gestisce attualmente n. 9 fondi comuni d'investimento mobiliare di tipo chiuso, denominati **“Innovazione e Sviluppo”**, **“FII Tech Growth”**, **“FII Tech Growth Lazio”**, **“Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi”**, **“Fondo Italiano di Investimento – FII Venture”**, **“FoF Private Debt”**, **“FoF Venture Capital”**, **“FOF Private Equity Italia”** e **“FII FOF VC 3”**.

In generale vanno considerate come rientranti nella nozione di **“conflitto di interessi”** tutte le situazioni nelle quali, nell'esercizio dell'attività di gestione collettiva del risparmio, ovvero delle attività connesse e strumentali, possa determinarsi una contrapposizione tra:

- gli interessi della SGR – anche derivanti da rapporti economici significativi (partecipazioni azionarie, finanziamenti e rapporti in genere) e/o dalla prestazione di più servizi – e quelli dei Fondi o dei loro partecipanti;
- gli interessi dei soggetti rilevanti³ o di qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o un soggetto rilevante e gli interessi dei Fondi o dei loro partecipanti;
- gli interessi di alcuni partecipanti ai Fondi rispetto a quelli di altri partecipanti ai Fondi;
- gli interessi di due o più Fondi in gestione.

³ Si rappresenta che la SGR non ha conferito deleghe per la gestione dei FIA italiani riservati di propria istituzione.

Più nello specifico, nel considerare le situazioni di conflitto d'interessi, la SGR valuta se essa, un soggetto rilevante, una parte correlata alla SGR:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del Fondo o dei suoi investitori;
- b) abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'operazione disposta per conto del Fondo, un interesse distinto da quello del Fondo;
- c) abbiano un'utilità finanziaria, o di altra natura, nel privilegiare gli interessi di alcuni investitori rispetto ad altri oppure gli interessi degli investitori o di altri Fondi rispetto a quelli del Fondo interessato;
- d) svolgano per conto proprio o di terzi le medesime attività svolte per conto dell'OICR;
- e) ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli investitori o dai Fondi, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto alle commissioni o competenze normalmente percepite per il servizio.

In base alla Mappatura, sono state identificate, con riferimento all'attività tipica ed alle attività accessorie della SGR, quali situazioni in potenziale conflitto di interessi, le seguenti operazioni⁴:

- I. con riferimento al criterio *"probabile realizzazione di un guadagno, ovvero esclusione di una perdita finanziaria, a danno di un fondo o dei suoi investitori"*:
 1. investimento/disinvestimento in società *target*, partecipati dai soci della SGR, da parti correlate alla SGR o da soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti nonché investimento in OICR *target* partecipati da soci della SGR o da parti correlate alla SGR, e disinvestimento in OICR *target* partecipati da soci della SGR;
 2. decisione della SGR di estendere la durata e/o il periodo di investimento di un Fondo dalla stessa gestito;
 3. acquisto, vendita o conferimento di società *target*/OICR *target* da/a parti correlate alla SGR o ai soci della SGR o da/a soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti nonché da/a componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital e/o da/a entità aventi stretti legami con i predetti componenti, fermo restando il divieto di investire il patrimonio dei Fondi in società *target*/OICR *target*, direttamente o indirettamente, ceduti o conferiti da un socio, amministratore o sindaco della SGR, e di cedere società/OICR in portafoglio ai Fondi direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti predetti⁵;
 4. costituzione, da parte della SGR, di un nuovo fondo riservato alla sottoscrizione di soci della SGR, parti correlate della SGR o ai suoi soci, soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o con un suo soggetto rilevante.
- II. con riferimento al criterio *"esistenza nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'operazione disposta per conto del fondo, di un interesse distinto da quello del fondo medesimo"*:
 1. esistenza, al momento dell'operazione di investimento, di rapporti partecipativi fra (i) le parti correlate alla SGR, i soci della SGR, i soggetti rilevanti della SGR o le entità aventi con loro stretti

⁴ Nel concetto di operazione d'investimento rientrano anche le operazioni di *follow on* riguardanti società/OICR partecipati dai Fondi gestiti dalla SGR nel caso in cui comportino un impegno maggiore o diverso rispetto a quanto inizialmente convenuto. Al contrario, non vi rientrano le operazioni derivanti dall'esercizio di diritti, pattuiti negli accordi d'investimento, rispetto ai quali i Fondi gestiti sono, per così dire, "passivi" (ad es., esercizio opzione *call* avente ad oggetto una partecipazione detenuta dai Fondi da parte dei soci della società *target*).

⁵ In particolare, in base a quanto previsto dai regolamenti dei Fondi gestiti dalla SGR e dalla normativa applicabile, tale divieto è operante anche nei casi di cessione o conferimento (diretto o indiretto) di società/OICR *target* da parte di soci titolari di partecipazioni qualificate nella SGR e di società del gruppo rilevante della SGR con riguardo al FII Tech Growth, al FII Tech Growth Lazio, al fondo Innovazione e Sviluppo, al FOF Private Equity Italia e al FII FOF VC 3, potendo quindi essere possibile la cessione o il conferimento (diretto o indiretto) da parte di soci della SGR diversi da quelli "qualificati" (oltre che da società del gruppo dei soci in genere), fermo restando il limite alle Operazioni di Investimento in Schemi Collegati di cui al par. 4.3.1 (a) del regolamento del FOF Private Equity Italia e del FII FOF VC 3). Con riferimento al FoF Private Debt, al FoF Venture Capital, al Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi e al Fondo Italiano di Investimento - FII Venture – fermo restando l'applicazione del divieto di cessione o conferimento (diretto o indiretto) da parte di società appartenenti al gruppo rilevante della SGR – il divieto non opera in caso di acquisto, vendita o conferimento di società/OICR *target* da/a soci della SGR o da/a soggetti appartenenti al gruppo di tali soci, fermo restando il rispetto dei presidi di cui alla presente Policy. Più in generale, sono ammissibili operazioni di vendita o comunque cessione (diretta o indiretta) di società/OICR in portafoglio a tutti i Fondi a favore di soci della SGR o di soggetti appartenenti al gruppo di tali soci, pur sempre nel rispetto dei presidi di cui alla presente Policy.

- legami, *advisors* della SGR coinvolti nell'operazione di investimento, i Fondi gestiti dalla SGR diversi da quello coinvolto nella specifica operazione, da un lato, e (ii) la società *target* (e/o le società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/aggregazione con la società *target* nell'ambito dell'operazione) o la SGR che gestisce l'OICR *target*, dall'altro lato⁶;
2. detenzione, al momento dell'operazione di investimento, da parte della società *target* e/o delle società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/aggregazione con la società *target* nell'ambito dell'operazione, o dell'OICR *target* e/o dalla società di gestione del risparmio che gestisce quest'ultimo, di quote del Fondo interessato dall'operazione di investimento o di altri Fondi gestiti dalla SGR;
 3. sussistenza – al momento dell'operazione di investimento – di posizioni di rischio assunte dai soci della SGR e/o loro parti correlate nei confronti della società *target* ovvero dell'OICR *target* classificate come «partite incagliate» o «sofferenze»;
 4. sussistenza – al momento dell'operazione di investimento – di un'esposizione debitoria della società *target* (e/o società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/aggregazione con la società *target* nell'ambito dell'operazione) nei confronti di un unico soggetto finanziatore che sia socio della SGR ovvero una parte correlata ad un socio della SGR in misura superiore al 40% – 60% nel caso di investimenti del FII Tech Growth e del FII Tech Growth Lazio – della esposizione debitoria medesima (tale limite di concentrazione è elevato al 60% – 80% nel caso di investimenti del FII Tech Growth e del FII Tech Growth Lazio – ove l'esposizione debitoria sia ripartita fra due soggetti che siano soci della SGR o loro parti correlate);
 5. sussistenza – al momento dell'operazione di investimento – delle medesime soglie di esposizione debitoria di cui al precedente punto 4 da parte di soci della società *target* da cui i Fondi gestiti dalla SGR rilevano quote o azioni della società medesima, nei confronti di soggetti finanziatori che siano soci della SGR ovvero parti correlate a soci della SGR;
 6. sussistenza – al momento dell'operazione di investimento – delle medesime soglie di esposizione debitoria di cui al precedente punto 4 (40% e 60%) da parte di OICR *target* (e/o società dallo stesso partecipate o per le quali l'OICR *target* ha deliberato l'investimento) nei confronti di soggetti finanziatori che siano soci della SGR ovvero parti correlate a soci della SGR;
 7. conferimento di mandati (di *advisory*, consulenza e simili) per l'acquisto e/o vendita di azioni/quote di società/OICR *target* a soci della SGR, a parti correlate alla SGR, ad un partecipante al Fondo interessato, a soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti o a componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital e/o ad entità aventi stretti legami con tali componenti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR;
 8. conferimento di mandati di *advisory*, *arrangement* e simili a soci della SGR o a parti correlate della SGR, ad opera del gestore dell'OICR *target* del FoF Private Debt;
 9. stipula con soci della SGR o con parti correlate alla SGR o a soci della stessa ovvero con partecipanti ai Fondi dalla stessa gestiti, di contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali, essenziali o importanti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR;
 10. acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da parti correlate alla SGR o da partecipanti a Fondi gestiti dalla SGR;
- III. con riferimento al criterio *“percezione di un'utilità finanziaria o di altra natura nel privilegiare gli interessi di alcuni investitori rispetto ad altri oppure gli interessi degli investitori o di altri fondi gestiti rispetto a quelli del fondo interessato”*:
1. operazioni tra i Fondi gestiti dalla SGR o fra questi e OICR gestiti da altre società di gestione del risparmio partecipate da soci della SGR o da parti correlate agli stessi soci o alla SGR nonché da

⁶ Resta fermo che, per i fondi FOF Private Equity Italia e FII FOF VC 3, è vietato investire in OICR *target* che, al momento dell'investimento, siano gestiti (i) dalla SGR, o (ii) da una società di gestione (o SICAF in caso di OICR c.d. autogestiti) partecipate da un Investitore Cornerstone (o Investitore Cornerstone Governance nel caso del FII FOF VC 3) che detengono al primo *closing*, in proprio o tramite società del gruppo, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 30% del capitale sociale della SGR, o (iii) da società di gestione partecipate da un socio della SGR che detiene una partecipazione pari o superiore al 30% del capitale sociale della SGR.

- investitori dei Fondi gestiti dalla SGR, o partecipate da soggetti rilevanti della SGR o da qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, o da componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital e/o da entità aventi stretti legami con tali componenti;
2. investimenti in quote/azioni di società/OICR *target* potenzialmente compatibili con l'*asset allocation* ed il *business plan* di più Fondi gestiti dalla SGR;
- IV. con riferimento al criterio *“svolgimento, per conto proprio o di terzi, delle medesime attività svolte per conto dell’OICR”*:
1. operazioni che riguardano società/OICR *target*, con i quali i componenti del Comitato Investimenti del FII Tech Growth, del FII Tech Growth Lazio, del fondo Innovazione e Sviluppo, del FOF Private Equity Italia o del FII FOF VC 3, i componenti del Comitato Tecnico degli Investimenti del Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi o del Fondo Italiano di Investimento – FII Venture, i componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital, e/o entità aventi stretti legami con detti componenti hanno in essere rapporti di consulenza in materia di selezione di opportunità d’investimento/disinvestimento;
- V. con riferimento al criterio *“ricezione, da soggetti diversi dagli investitori o dal Fondo, di incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva (sotto forma di denaro, beni o servizi) diversi e ulteriori rispetto alle commissioni o competenze normalmente percepite per il servizio”*:
1. accordi di *soft commissions* con (i) società partecipate dagli OICR in cui hanno investito il Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi, il Fondo Italiano di Investimento – FII Venture, il FoF Venture Capital, il FOF Private Equity Italia e/o il FOF VC 3, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt, (iii) società *target* o partecipate del FII Tech Growth, del FII Tech Growth Lazio o del fondo Innovazione e Sviluppo, (iv) intermediari negozianti e/o (v) intermediari gestori, nonché (viii) soggetti diversi dagli investitori nell’ambito della costituzione di nuovi fondi da parte della SGR;
 2. accordi in base ai quali (i) società partecipate dagli OICR in cui hanno investito il Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi, il Fondo Italiano di Investimento – FII Venture, il FoF Venture Capital, il FOF Private Equity Italia e/o il FII FOF VC 3, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt, (iii) società *target* o partecipate del FII Tech Growth, del FII Tech Growth Lazio o del fondo Innovazione e Sviluppo, (iv) gli intermediari negozianti o (v) gli intermediari gestori, in connessione con l’operazione di investimento/disinvestimento, riconoscono alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell’operazione nel rispetto della normativa vigente (c.d. *inducements*);
 3. accordi in base ai quali, nell’ambito della costituzione di nuovi fondi da parte della SGR, soggetti diversi dagli investitori riconoscono o riconosceranno alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell’operazione di sottoscrizione nel rispetto della normativa vigente (c.d. *inducements*).

5. Presidi Procedurali per la gestione dei conflitti di interesse.

La SGR, dopo aver individuato le situazioni di conflitto di interesse pregiudizievoli per i Fondi e per i partecipanti agli stessi, al fine di assicurare che l’attività gestoria sia esercitata in modo indipendente e nell’esclusivo interesse dei sottoscrittori, utilizza i seguenti presidi procedurali associati alle singole fattispecie in applicazione del principio di proporzionalità, tenuto conto anche della rilevanza della singola fattispecie di conflitto.

Il quadro sinottico dei presidi procedurali associati a ciascuna fattispecie di conflitto è riportato in allegato (Cfr. Allegato 1).

(A) Acquisizione della dichiarazione circa l’esistenza di eventuali conflitti di interesse e delle ulteriori informazioni nonché, nel caso di operazioni relative al FoF Private Debt e al FoF Venture Capital, richiesta di parere vincolante al Comitato Tecnico Consultivo di tali fondi e, nel caso di operazioni relative al FII Tech Growth, al fondo Innovazione e Sviluppo, al FOF Private Equity Italia e al FII FOF VC 3, richiesta di

parere vincolante all'Advisory Board di tali fondi nonché, nel caso di operazioni relative al FII Tech Growth Lazio, richiesta di parere vincolante che gli investitori del fondo rilasciano tramite consultazione scritta.

L'individuazione delle operazioni per le quali siano ravvisabili interessi potenzialmente in conflitto prende avvio dalla richiesta e dalla valutazione delle informazioni rilevanti ottenute dalle controparti⁷ di ciascuna operazione di investimento/disinvestimento.

I controlli in merito all'esistenza di potenziali conflitti sono effettuati in modo sistematico e per singola operazione, già nella preventiva fase di approfondimento istruttorio della stessa da parte delle funzioni aziendali interessate e proseguono nella fase di *due diligence* sulle opportunità d'investimento.

A tal fine, il competente *Team* di investimento nel corso delle attività di *due diligence* richiede alle - e acquisisce dalle - controparti una dichiarazione in merito all'esistenza di eventuali conflitti di interessi (di seguito, la "**Dichiarazione**"), conforme ai modelli posti in allegato (cfr. Allegati 2 e 3).

La Dichiarazione, corredata dall'eventuale documentazione allegata alla stessa, è utilizzata al fine di identificare eventuali situazioni di conflitto. Ad ogni modo, nell'individuare le situazioni di conflitto di interesse viene utilizzata qualsiasi altra informazione disponibile. La mancata compilazione della Dichiarazione o l'incompletezza della stessa richiedono che il competente *Team* di Investimento si attivi per recuperare autonomamente le informazioni mancanti. Laddove questo non sia nelle condizioni di reperire tali informazioni, la mancata compilazione della Dichiarazione o l'incompletezza della stessa equivalgono alla sussistenza di un conflitto di interessi e vengono trattate nel rispetto delle relative cautele.

Alla Funzione di *Compliance* è attribuito il compito di valutare costantemente l'adeguatezza e l'aggiornamento del *format* della Dichiarazione.

Raccolta la Dichiarazione, questa viene trasmessa dal *Team* di investimento che segue il *deal* alla Funzione di *Compliance* affinché verifichi: (i) se l'operazione rientra in una fattispecie di conflitto rilevante ai sensi della Mappatura; (ii) l'eventuale sussistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui sia rilevata, alla luce delle informazioni complessivamente disponibili, una fattispecie di conflitto, essa viene tempestivamente registrata dal responsabile della Funzione di *Compliance* in calce alla Dichiarazione e successivamente segnalata ai competenti organi chiamati – ai sensi della presente procedura – a gestire le ipotesi di conflitto di interesse.

Nei casi del FII Tech Growth, del fondo Innovazione e Sviluppo, del FoF Private Debt, del FoF Venture Capital, del FOF Private Equity Italia e del FII FOF VC 3 la Dichiarazione ovvero, in mancanza, i dati e le informazioni raccolte dal *Team* di Investimento in ordine ai conflitti d'interesse, vengono presentati dal *Team*, a seconda dei casi, agli Advisory Board del FII Tech Growth, del fondo Innovazione e Sviluppo, del FOF Private Equity Italia o del FII FOF VC 3, oppure ai Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital, chiamati a rilasciare il parere vincolante di competenza prima che l'operazione sia sottoposta all'eventuale valutazione del "Comitato per la Gestione dei Conflitti di Interesse" (di seguito, il "**Comitato Conflitti**") e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della SGR.

Allo stesso modo, nel caso del FII Tech Growth Lazio, prima che l'operazione sia sottoposta all'eventuale valutazione del Comitato Conflitti e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della SGR, occorre che, tramite procedura di consultazione scritta (cfr. par. 5.9 del regolamento del FII Tech Growth Lazio),

⁷ Con riferimento alla rilevazione del conflitto di cui alla fattispecie II.5 (cfr. paragrafo 4) per "controparte" si intende nel presente paragrafo 5 il socio della società *target* da cui i Fondi gestiti dalla SGR rilevano quote o azioni della società medesima.

si provveda all'acquisizione del parere favorevole vincolante da parte degli investitori di tale fondo, in caso di:

- (i) operazioni di investimento o disinvestimento in relazione alle quali la SGR, uno o più consiglieri di amministrazione della stessa o membri del Comitato di Investimento del FII Tech Growth Lazio, uno o più soci della SGR o uno o più investitori del FII Tech Growth abbiano un interesse in conflitto con quello del FII Tech Growth Lazio;
- (ii) operazioni di investimento o disinvestimento in cui gli investitori del FII Tech Growth e/o del FII Tech Growth Lazio siano, direttamente o indirettamente, controparti di quest'ultimo, oppure che configurino un potenziale conflitto di interesse tra FII Tech Growth e FII Tech Growth Lazio.

Il parere non favorevole rilasciato da parte degli Advisory Board, dei Comitati Tecnici Consultivi o degli investitori nei termini sopra descritti impedisce il proseguimento dell'operazione. In caso di parere favorevole, potendo invece l'operazione essere presentata al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione, il responsabile della Funzione di *Compliance*, acquisito il parere dell'Advisory Board, del Comitato Tecnico Consultivo o degli investitori nei termini sopra descritti nonché la Dichiarazione (ovvero, in mancanza, i dati e le informazioni fatte avere dal *Team* di Investimento), procede a segnalare la situazione di conflitto eventualmente riscontrata al Comitato Conflitti della SGR.

In casi motivati l'acquisizione della Dichiarazione e delle informazioni per rilevare una fattispecie di conflitto rilevante ai sensi della Mappatura può essere anticipata rispetto allo svolgimento delle attività di *due diligence*, sempre che ciò consenta di acquisire le informazioni necessarie per valutare le ipotesi di conflitto e sia funzionale a consentire al Comitato Conflitti di rilasciare il parere di competenza al Consiglio di Amministrazione prima della delibera dell'operazione (si pensi, ad es., ad eventuali proposte d'investimento *subject to due diligence*).

La Dichiarazione trasmessa dalle controparti è acquisita agli atti della Società.

(B) Richiesta di parere al Comitato Conflitti – eventuale delibera dell'organo deliberante a maggioranza qualificata di cinque sestimi dei presenti - astensione del componente in conflitto

La SGR ha istituito il Comitato Conflitti, con funzioni consultive e di controllo, composto da:

- il responsabile della Funzione di *Compliance*, che assume il ruolo di coordinatore;
- un amministratore indipendente;
- un membro del Consiglio di Amministrazione designato dai soci non Investitori nei Fondi istituiti dalla SGR.

Alle riunioni del Comitato viene invitato a partecipare altresì un membro del Collegio Sindacale.

Il responsabile della Funzione di *Compliance* sottopone al Comitato Conflitti le operazioni in relazione alle quali sussista una fattispecie di conflitto di cui al par. 4.

Qualora sia necessario un esame delle fattispecie di cui al par. 4, punti n. I.4, V.1 e V.3, il parere del Comitato Conflitti è richiesto in occasione dell'istituzione di nuovi fondi sulla base della documentazione messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

L'intervento del Comitato Conflitti non è richiesto in caso di parere non favorevole rilasciato dai Comitati Tecnici Consultivi dei FoF Private Debt e FoF Venture Capital ovvero dagli Advisory Board del FII Tech Growth, del fondo Innovazione e Sviluppo, del FOF Private Equity Italia e del FII FOF VC 3, nonché in caso di esito negativo della procedura di consultazione scritta degli investitori del FII Tech Growth Lazio.

Il Comitato Conflitti, valutati i termini, le condizioni e la struttura dell'operazione, esprime un parere motivato in merito alla:

- (i) compatibilità dell'operazione con gli interessi del Fondo coinvolto;
- (ii) insussistenza del rischio che il conflitto di interessi possa arrecare pregiudizio al Fondo interessato dall'operazione e/o ai partecipanti al medesimo nonché agli altri fondi gestiti dalla SGR e/o ai loro partecipanti.

Ai fini del rilascio del parere di competenza, nel caso si tratti di un'operazione d'investimento in OICR gestiti da società riconducibili ai soci della SGR o a loro parti correlate, il Comitato Conflitti valuta la sussistenza dei presidi specifici adottati di volta in volta dalla SGR per la gestione dei conflitti d'interesse⁸. Ad ogni modo, qualora l'operazione d'investimento riguardante il FoF Private Debt o il FoF Venture Capital avvenga con gli investitori di tali Fondi nonché – anche nel caso del Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi e del Fondo Italiano di Investimento – FII Venture – con altri fondi gestiti dalla SGR, da soci della SGR o da entità appartenenti al gruppo di questi ultimi, occorre assicurare che l'operazione risulti coerente con le strategie generali d'investimento preventivamente definite e che sia comunque assicurato un equo trattamento fra i vari OICR interessati, avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.

Laddove il Comitato Conflitti esprima un parere favorevole, l'operazione sarà deliberata dai competenti organi sociali in conformità con quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

Laddove invece il Comitato Conflitti esprima parere non favorevole il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'effettuazione dell'operazione unicamente con l'adozione dei seguenti presidi:

- (i) *assunzione della delibera a maggioranza qualificata di cinque sestimi dei presenti*: la deliberazione presa con il voto favorevole di cinque sestimi dei presenti, arrotondati al numero inferiore è assunta dal Consiglio di Amministrazione della SGR.
- (ii) *astensione del componente in conflitto*: in aggiunta alle cautele ordinariamente derivanti dagli impegni di riservatezza e confidenzialità, i membri del Consiglio di Amministrazione che si trovino in una situazione di conflitto di interessi per proprio conto ovvero in virtù del ruolo ricoperto, o del rapporto esistente con un soggetto per il quale sussista una delle ipotesi di conflitto, si astengono dall'esercitare il diritto di voto. In tal caso i consiglieri che si astengono vengono conteggiati nel *quorum* deliberativo di cui sub (i).
- (iii) *verbalizzazione*: nella verbalizzazione delle delibere si avrà cura di fare risultare esplicitamente:
 - (a) l'osservanza delle condizioni indicate ai precedenti punti (i) e (ii);
 - (b) le motivazioni dell'operazione;
 - (c) la circostanza che il Fondo interessato non è gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti;
 - (d) al Fondo sono garantiti rispetto alle altre controparti, condizioni di parità ed autonomia con riferimento ai meccanismi di entrata/uscita nella/dalla società/OICR *target*;
 - (e) qualora l'operazione consista nella stipula di contratti di finanziamento e/o di servizi con (i) soci della SGR, (ii) parti correlate ai soci della SGR, (iii) partecipanti ai Fondi, tali contratti prevedano condizioni non peggiori di quelle altrimenti ottenibili sul mercato per operazioni e contratti simili, o al *fair market value* o ad altri criteri che possano assicurare il medesimo risultato sostanziale.

(C) Formalizzazione dei criteri seguiti per l'allocazione degli investimenti in caso di conflitto di interessi tra fondi.

Al fine di prevenire possibili conflitti di interesse tra i fondi gestiti, la SGR ha definito appositi criteri di allocazione degli investimenti qualora compatibili potenzialmente con l'*asset allocation* e il *business plan* di diversi Fondi gestiti.

⁸ Si ricorda che è vietato, per il FOF Private Equity Italia e il FII FOF VC 3, effettuare investimenti in c.d. "Schemi Collegati", ovverossia OICR gestiti (i) dalla SGR, o (ii) da società di gestione partecipate da c.d. Investitori Cornerstone (o c.d. Investitori Cornerstone Governance nel caso del FII FOF VC 3) che siano soci della SGR detenendo al primo *closing*, in proprio o tramite società del gruppo, direttamente o indirettamente, una quota pari o superiore al 30% del capitale sociale della SGR, ovvero (iii) da società di gestione partecipate da soci della SGR che detengono una partecipazione pari o superiore al 30% del capitale sociale della SGR.

In particolare, qualora due o più fondi della SGR abbiano interesse ad una stessa opportunità di investimento, la questione è sottoposta dal competente Team di Investimento all'Amministratore Delegato, al fine di compiere le opportune analisi fondate sulle caratteristiche dei fondi gestiti dalla SGR e della società/OICR *target*.

A tal fine, vengono considerati i seguenti criteri:

1. caratteristiche geografiche dell'investimento (secondo le politiche di investimento definite nel regolamento di gestione di ciascun Fondo interessato all'operazione);
2. scadenza del periodo di investimento e durata di ciascun Fondo interessato alla opportunità di investimento;
3. requisiti dell'investimento quali settore, fase di sviluppo della società/OICR *target*, livello di rischio/rendimento, accordando la preferenza al fondo gestito le cui esigenze strategiche più si avvicinano alle caratteristiche dell'investimento proposto;
4. livello di liquidità (rapportato all'*asset under management* di ciascun fondo interessato) e disponibilità di liquidità di ciascun fondo interessato.

Tale analisi è formalizzata in un *report* che viene sottoposto dal *Team* di Investimento all'Amministratore Delegato affinché valuti la questione e la sottoponga al Consiglio di Amministrazione affinché deliberi il fondo al quale assegnare la specifica opportunità di investimento.

La scelta effettuata al riguardo deve essere in ogni caso motivata e adeguatamente formalizzata nella documentazione della specifica riunione del Consiglio di Amministrazione.

(D) In caso di investimenti compatibili con più fondi, applicazione dei criteri di coinvestimento

Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'applicazione dei criteri definiti dalla SGR per l'allocazione di un investimento su un singolo fondo gestito (cfr. presidio *sub* (C)), una stessa opportunità di investimento dovesse risultare di interesse per più fondi, verrà valutata la possibilità di procedere ad un coinvestimento⁹.

Tale coinvestimento potrà essere effettuato unicamente tra fondi che abbiano caratteristiche compatibili in relazione alla durata dell'investimento e similari in termini di rischio/rendimento.

La realizzazione di operazioni di investimento è subordinata a che sia possibile ripartire il coinvestimento tra ciascun Fondo coinvolto in misura non inferiore al 20 per cento.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere ad un'operazione di coinvestimento in base a tali criteri, la SGR allocherà l'investimento al fondo con il più basso volume di masse gestite, o, nel caso in cui più fondi interessati alla specifica opportunità di investimento abbiano uguali volumi di masse gestite, al fondo con termine di durata residua inferiore.

Regole analoghe saranno adottate anche in caso di operazioni in coinvestimento fra OICR gestiti dalla stessa SGR e gli azionisti della SGR.

(E) Controllo sulle operazioni personali

La SGR adotta procedure adeguate al fine di controllare e, se del caso, inibire operazioni personali da parte di soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a potenziali conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso ad informazioni privilegiate.

⁹ Si ricorda che, qualora si tratti di investimenti relativi al FII Tech Growth e al FII Tech Growth Lazio, si applicano le previsioni di co-investimento stabilite nei regolamenti di tali fondi.

6. Principi di condotta e presidi di natura organizzativa per la prevenzione dei conflitti di interesse

Per la gestione dei potenziali conflitti di interesse la SGR ha anche adottato i seguenti presidi organizzativi, comportamentali e di controllo, in coerenza con la natura, le dimensioni e la complessità delle attività svolte:

- principi deontologici:
- i. approvazione di un Codice di Comportamento, che definisce i valori di riferimento e i principi fondamentali che amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori esterni sono tenuti ad esercitare nell'ambito delle loro funzioni ed attività (quali principi di competenza, professionalità, diligenza, onestà, correttezza, riservatezza ed indipendenza). In tale ambito rileva soprattutto la regola secondo cui i soggetti rilevanti che, nell'esercizio delle attività di gestione, hanno, in relazione a determinate scelte di investimento, un interesse personale in potenziale conflitto con l'interesse degli investitori e/o dei patrimoni dei Fondi gestiti dalla SGR, o comunque versano in una o più delle situazioni di conflitto indicate nel precedente par. 2, devono darne comunicazione alla Funzione di *Compliance* che, sulla base della Policy, valuta la sussistenza dei presupposti affinché il soggetto si astenga dalla specifica operazione in conflitto;
- ii. adesione, al fine di salvaguardare l'integrità e la correttezza dei comportamenti, al Protocollo di Autonomia AIFI che definisce i principi e le regole di condotta, in materia di conflitti di interessi e *corporate governance*, che si pongono come *best practices* tese a preservare e favorire il diffondersi di una "cultura d'indipendenza" degli operatori nel capitale di rischio;
- separatezza organizzativa: separazione gerarchica e funzionale tra le aree aziendali preposte alla gestione dei Fondi e quelle preposte alla gestione dei rischi e indipendenza funzionale della funzione proposta alla valutazione degli attivi dei Fondi rispetto alle aree aziendali preposte alla gestione dei Fondi medesimi, nonché adozione di specifiche barriere informative volte ad evitare la circolazione o lo scambio di notizie, dati e informazioni confidenziali o privilegiate che possano determinare comportamenti o scelte potenzialmente in grado di ledere gli interessi di uno o più Fondi e/o dei loro partecipanti;
- principi e regole generali di Corporate Governance: obblighi informativi in favore del Consiglio di Amministrazione in capo ai relativi membri o ad altri soggetti coinvolti nella gestione dei fondi che abbiano (per proprio conto o per conto di terzi) un interesse in una determinata operazione di investimento/disinvestimento, in conflitto con quello degli investitori e/o degli altri fondi gestiti, derivanti anche da altri incarichi ricoperti. La SGR assicura inoltre la presenza nel proprio Consiglio di Amministrazione di membri indipendenti cui è affidato, tra l'altro, il ruolo di controllo e prevenzione dei conflitti di interesse;
- ruoli operativi, responsabilità e procedure: dotazione di procedure interne che indicano i compiti delle diverse aree/funzioni nell'ambito delle attività di gestione dei Fondi e di esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari di ciascun Fondo, le cui fasi operative sono adeguatamente tracciate (nelle relazioni semestrali e nei rendiconti annuali viene dato conto, per ciascuna società/OICR *target*, delle modalità di espressione del diritto di voto in assemblea con riferimento ai singoli argomenti di cui all'ordine del giorno). In tale ambito la SGR tiene distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti di interesse, come richiesto dalla normativa applicabile;
- Team di Investimento: esistenza di *Team* di Investimento responsabili della corretta individuazione e corretto censimento delle situazioni di conflitto di interesse, fermo restando l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dei Fondi gestiti dalla SGR;
- funzioni di controllo: istituzione, in ottemperanza a quanto disciplinato dalla normativa di vigilanza, delle Funzioni di *Compliance*, *Risk Management* e *Internal Audit*, alle quali è assegnato, tra gli altri, il compito di garantire la corretta interpretazione delle vigenti normative, l'identificazione dei possibili conflitti di interesse e la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure adottate anche in tema di conflitti di interesse;

- funzione di valutazione: istituzione di un'apposita funzione aziendale incaricata della valutazione degli attivi detenuti in portafoglio dai Fondi che, quanto a *reporting* funzionale e modalità di retribuzione, è posta in situazione di indipendenza dalle aree aziendali preposte alla gestione, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente;
- politica di gestione dei conflitti d'interesse derivanti da operazioni personali: adozione di procedure adeguate al fine di controllare le operazioni personali da parte di propri soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse, ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 180, comma 1, lett. b-ter del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti partecipanti ai Fondi, o operazioni con o per conto di tali partecipanti nell'ambito dell'attività svolta per conto della SGR;
- registro dei conflitti di interesse: istituzione, in ottemperanza alla normativa di riferimento, di un registro nel quale vengono riportate le situazioni, o almeno le fattispecie, per le quali sia sorto, o possa eventualmente sorgere, un conflitto che comporta un rischio significativo di danno agli interessi dei Fondi gestiti. Tale registro è periodicamente aggiornato a cura del responsabile della Funzione di *Compliance*, che in merito relaziona per iscritto l'Amministratore Delegato almeno una volta l'anno nell'ambito della relazione di *compliance*.

Allegato 1
Quadro sinottico conflitti/presidi

Di seguito è riportato il quadro sinottico dei presidi procedurali associati a ciascuna fattispecie di conflitto:

FATTISPECIE CONFLITTI / PRESIDII		PRESIDI PROCEDURALI				
		A	B	C	D	E
IPOTESI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI						
<i>I. Probabile realizzazione di un guadagno, ovvero esclusione di una perdita finanziaria, a danno di un fondo o dei suoi investitori</i>						
1	investimento/disinvestimento in società <i>target</i> e/o in OICR <i>target</i> , partecipati dai soci della SGR nonché disinvestimento di società <i>target</i> partecipate da parti correlate alla SGR o da soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti	✓	✓			✓
2	decisione della SGR di estendere la durata e/o il periodo di investimento di un Fondo dalla stessa gestito		✓			
3	acquisto, vendita o conferimento di società <i>target</i> /OICR <i>target</i> a/da parti correlate alla SGR o ai soci della SGR o da/a soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti nonché da/a componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital e/o da/a entità aventi stretti legami con i predetti componenti, fermo restando il divieto di investire il patrimonio dei Fondi in società/OICR <i>target</i> , direttamente o indirettamente, ceduti o conferiti da un socio, amministratore o sindaco della SGR, e di cedere società/OICR in portafoglio ai Fondi direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti predetti ¹⁰	✓	✓			✓
4	costituzione, da parte della SGR, di un nuovo fondo riservato alla sottoscrizione di soci della SGR, parti correlate della SGR o ai suoi soci, soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o con un suo soggetto rilevante		✓			

¹⁰ In particolare, in base a quanto previsto dai regolamenti dei Fondi gestiti dalla SGR e dalla normativa applicabile, tale divieto è operante anche nei casi di cessione o conferimento (diretto o indiretto) di società/OICR *target* da parte di soci titolari di partecipazioni qualificate nella SGR e di società del gruppo rilevante della SGR con riguardo al FII Tech Growth, al FII Tech Growth Lazio, al fondo Innovazione e Sviluppo, al FOF Private Equity Italia e al FII FOF VC 3, potendo quindi essere possibile la cessione o il conferimento (diretto o indiretto) da parte di soci della SGR diversi da quelli "qualificati" (oltre che da società del gruppo dei soci in genere), fermo restando il limite alle Operazioni di Investimento in Schemi Collegati di cui al par. 4.3.1 (a) del regolamento del FOF Private Equity Italia e del FII FOF VC 3). Con riferimento al FoF Private Debt, al FoF Venture Capital, al Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi e al Fondo Italiano di Investimento - FII Venture – fermo restando l'applicazione del divieto di cessione o conferimento (diretto o indiretto) da parte di società appartenenti al gruppo rilevante della SGR – il divieto non opera in caso di acquisto, vendita o conferimento di società/OICR *target* da/a soci della SGR o da/a soggetti appartenenti al gruppo di tali soci, fermo restando il rispetto dei presidi di cui alla presente Policy. Più in generale, sono ammissibili operazioni di vendita o comunque cessione (diretta o indiretta) di società/OICR in portafoglio a tutti i Fondi a favore di soci della SGR o di soggetti appartenenti al gruppo di tali soci, pur sempre nel rispetto dei presidi di cui alla presente Policy.

II. Esistenza nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'operazione disposta per conto del fondo, di un interesse distinto da quello del fondo medesimo					
1	esistenza, al momento dell'operazione di investimento, di rapporti partecipativi fra le parti correlate alla SGR, i soci della SGR, i soggetti rilevanti della SGR o le entità aventi con loro stretti legami, <i>advisors</i> della SGR coinvolti nell'operazione di investimento, i partecipanti ai Fondi, i Fondi gestiti dalla SGR diversi da quello coinvolto nella specifica operazione, da un lato, e la società <i>target</i> (e/o le società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/aggregazione con la società <i>target</i> nell'ambito dell'operazione) o la SGR che gestisce l'OICR <i>target</i> , dall'altro lato ¹¹	✓	✓		✓
2	detenzione, al momento dell'operazione di investimento, da parte della società <i>target</i> e/o delle società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/aggregazione con la società <i>target</i> nell'ambito dell'operazione, o dell'OICR <i>target</i> e/o dalla società di gestione del risparmio che gestisce quest'ultimo, di quote del Fondo interessato dall'operazione di investimento o di altri Fondi gestiti dalla SGR		✓		
3	sussistenza - al momento dell'operazione di investimento - di posizioni di rischio assunte dai soci della SGR e/o loro parti correlate nei confronti della società <i>target</i> ovvero dell'OICR <i>target</i> classificate come «partite incagliate» o «sofferenze»	✓	✓		
4	sussistenza - al momento dell'operazione di investimento - di un'esposizione debitoria della società <i>target</i> (e/o società rientranti nel perimetro di consolidamento di questa ovvero oggetto di acquisizione/aggregazione con la società <i>target</i> nell'ambito dell'operazione) nei confronti di un unico soggetto finanziatore che sia socio della SGR ovvero una parte correlata ad un socio della SGR in misura superiore al 40% della esposizione debitoria medesima (tale limite di concentrazione è elevato al 60% ove l'esposizione debitoria sia ripartita fra due soggetti che siano soci della SGR o loro parti correlate)* <i>* Nel caso del FII Tech Growth e del FII Tech Growth Lazio le predette soglie sono elevate, rispettivamente, al 60% (in luogo di quella del 40%) e al 80% (in luogo di quella del 60%).</i>	✓	✓		✓
5	sussistenza - al momento dell'operazione di investimento - delle medesime soglie di esposizione debitoria di cui al precedente punto 4 da parte di soci della società <i>target</i> da cui i Fondi gestiti dalla SGR rilevano quote o azioni della società medesima, nei confronti di soggetti finanziatori che siano soci della SGR ovvero parti correlate a soci della SGR	✓	✓		✓
6	sussistenza - al momento dell'operazione di investimento - delle medesime soglie di esposizione debitoria di cui al precedente punto 4 da parte di OICR <i>target</i> (e/o società dallo stesso partecipate o per le quali l'OICR <i>target</i> ha deliberato l'investimento) nei confronti di soggetti finanziatori che siano soci della SGR ovvero parti correlate a soci della SGR	✓	✓		✓

¹¹ Resta fermo che, per i fondi FOF Private Equity Italia e FII FOF VC 3, è vietato investire in OICR *target* che, al momento dell'investimento, siano gestiti (i) dalla SGR, o (ii) da società di gestione (o SICAF in caso di OICR c.d. autogestiti) partecipate da un Investitore Cornerstone (o Investitore Cornerstone Governance nel caso del FII FOF VC 3) che al momento del primo *closing* detenga, in proprio o tramite società del gruppo, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 30% del capitale sociale della SGR, o (iii) da società di gestione partecipate da un socio della SGR avente con una partecipazione pari o superiore al 30% del capitale sociale della SGR.

7	conferimento di mandati (di <i>advisory</i> , consulenza e simili) per l'acquisto e/o vendita di azioni/quote di società/OICR <i>target</i> a soci della SGR, a parti correlate alla SGR o ad un partecipante al Fondo interessato, a soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti o a componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital e/o ad entità aventi stretti legami con tali componenti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR	✓	✓			
8	conferimento di mandati di <i>advisory</i> , <i>arrangement</i> e simili a soci della SGR o a parti correlate della SGR, ad opera dell'intermediario gestore dell'OICR <i>target</i> del FoF Private Debt	✓	✓			
9	stipula con soci della SGR o con parti correlate alla SGR o ai soci della stessa ovvero con partecipanti ai Fondi dalla stessa gestiti, di contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali, essenziali o importanti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR	✓	✓			✓
10	acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da parti correlate alla SGR o da partecipanti ai Fondi gestiti dalla SGR	✓	✓			
III. Percezione di un'utilità finanziaria o di altra natura nel privilegiare gli interessi di alcuni investitori rispetto ad altri oppure gli interessi degli investitori o di altri fondi gestiti rispetto a quelli del fondo interessato						
1	operazioni tra i Fondi gestiti dalla SGR o fra questi ed OICR gestiti da altre società di gestione del risparmio partecipate da soci della SGR o da parti correlate agli stessi soci o alla SGR nonché da investitori dei Fondi gestiti dalla SGR, o partecipate da soggetti rilevanti della SGR o da qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, o da componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital e/o ad entità aventi stretti legami con tali componenti	✓	✓	✓		
2	investimenti in quote/azioni di società/OICR <i>target</i> potenzialmente compatibili con l' <i>asset allocation</i> di più Fondi gestiti dalla SGR			✓	✓	
IV. Svolgimento, da parte della SGR, dei soggetti rilevanti o parti correlate, per conto proprio o di terzi, delle medesime attività svolte per conto del Fondo						
1	operazioni che riguardano società/OICR <i>target</i> , con i quali i componenti del Comitato Investimenti del FII Tech Growth, del FII Tech Growth Lazio, del fondo Innovazione e Sviluppo, del FOF Private Equity Italia o del FII FOF VC 3, i componenti del Comitato Tecnico degli Investimenti Fondo Italiano di Investimento-Fondo di Fondi o del Fondo Italiano di Investimento-FII Venture, i componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital e/o entità aventi stretti legami con detti componenti hanno in essere rapporti di consulenza in materia di selezione di opportunità d'investimento/disinvestimento	✓	✓			

V. Ricezione, da soggetti diversi dagli investitori, di incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva (sotto forma di denaro, beni o servizi) diversi e ulteriori rispetto alle commissioni o competenze normalmente percepite per il servizio

1	Accordi di <i>soft commissions</i> con (i) società partecipate dagli OICR in cui hanno investito il Fondo Italiano di Investimento-Fondo di Fondi, il Fondo Italiano di Investimento-FII Venture, il FoF Venture Capital, il FOF Private Equity Italia e/o il FII FOF VC 3, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt, (iii) società <i>target</i> o partecipate del FII Tech Growth, del FII Tech Growth Lazio o del fondo Innovazione e Sviluppo, (iv) intermediari negozianti e/o (v) intermediari gestori, nonché (vii) soggetti diversi dagli investitori nell'ambito della costituzione di nuovi fondi da parte della SGR	✓	✓			
2	Accordi in base ai quali (i) società partecipate dagli OICR in cui hanno investito il Fondo Italiano di Investimento-Fondo di Fondi, il Fondo Italiano di Investimento-FII Venture, il FoF Venture Capital, il FOF Private Equity Italia e/o il FII FOF VC 3, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt, (iii) società <i>target</i> o partecipate del FII Tech Growth, del FII Tech Growth Lazio o del fondo Innovazione e Sviluppo, (iv) gli intermediari negozianti o (v) gli intermediari gestori, in connessione con l'operazione di investimento/disinvestimento, riconoscono alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell'operazione nel rispetto della normativa vigente (c.d. <i>inducements</i>)	✓	✓			
3	Accordi in base ai quali, nell'ambito della costituzione di nuovi fondi da parte della SGR, soggetti diversi dagli investitori riconoscono o riconosceranno alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell'operazione di sottoscrizione nel rispetto della normativa vigente (c.d. <i>inducements</i>)		✓			

Legenda:

Presidio A: Acquisizione della Dichiarazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interessi e delle ulteriori informazioni nonché, nel caso di operazioni relative al FoF Private Debt e al FoF Venture Capital, richiesta di parere vincolante al Comitato Tecnico Consultivo di tali Fondi per i profili di conflitto d'interesse di competenza e, nel caso di operazioni relative al FII Tech Growth, al fondo Innovazione e Sviluppo, al FOF Private Equity Italia e al FII FOF VC 3, richiesta di parere vincolante all'Advisory Board di tali fondi, e nel caso di operazioni relative al FII Tech Growth Lazio richiesta di parere vincolante che gli investitori del fondo rilasciano tramite consultazione scritta;

Presidio B: Richiesta di parere al Comitato Conflitti – eventuale decisione dell'organo deliberante a maggioranza qualificata di cinque sestis dei presenti – astensione del componente in conflitto;

Presidio C: Formalizzazione dei criteri seguiti per l'allocatione degli investimenti in caso di conflitto di interessi tra fondi;

Presidio D: In caso di investimenti compatibili con più fondi, applicazione dei criteri di coinvestimento;

Presidio E: Controllo sulle operazioni personali.

Allegato 2
Modello Dichiarazione
per i Fondi FII Tech Growth, FII Tech Growth Lazio e Innovazione e Sviluppo

Spett.le

FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR S.P.A.
 Via San Marco, 21/A
 20121 MILANO

c.a. dott. [*Responsabile Team*
d'Investimento/Dirigente incaricato]

Si fa riferimento alla prospettata operazione [*sintetica indicazione dei termini essenziali dell'opportunità/operazione di investimento o disinvestimento*] (di seguito: l' "**Operazione**").

In proposito, tenendo conto della Policy adottata da codesta SGR in materia di conflitti di interesse nella gestione di fondi comuni di propria istituzione e degli elenchi forniti da codesta SGR⁽¹²⁾, il sottoscritto [*nome e cognome*], in qualità di rappresentante legale della [*denominazione società target*]⁽¹³⁾, con riferimento all'Operazione dichiara, per quanto di sua conoscenza:

- l' **insussistenza** di situazioni di conflitto d'interesse con la SGR e/o i fondi dalla stessa gestiti;
- la **sussistenza** di conflitti d'interesse derivanti dalla/e seguente/i situazione/i:

n.	Situazione di conflitto d'interesse *	(SI/NO – se SI, descrivere)
1	Al momento dell'Operazione, la società <i>target</i> ha in essere rapporti di partecipazione azionaria, anche tramite società controllate e/o da acquisire/aggiungere nell'ambito dell'Operazione, con: <ul style="list-style-type: none"> (i) soci della SGR; (ii) parti correlate alla SGR o ai suoi soci; (iii) soggetti rilevanti della SGR (ad es., esponenti aziendali, dipendenti, componenti di Comitati dei fondi gestiti dalla SGR, ecc...) o con persone o entità aventi stretti legami con tali soggetti; (iv) <i>advisors</i> della SGR coinvolti nell'Operazione; (v) Fondi gestiti dalla SGR diversi da quello coinvolto nell'Operazione. 	
2	L'Operazione configura un acquisto, vendita o conferimento di società <i>target</i> : <ul style="list-style-type: none"> (i) da/a parti correlate alla SGR o ai soci della SGR; (ii) da/a soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, fermo restando il divieto di investire il patrimonio dei Fondi in società <i>target</i> , direttamente o indirettamente, cedute o conferite da un socio, amministratore o sindaco della SGR, e di cedere società in portafoglio ai Fondi direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti predetti ⁽¹⁴⁾ .	

⁽¹²⁾ Si fa riferimento agli elenchi relativi ai seguenti soggetti: (i) soci della SGR, (ii) soggetti rilevanti della SGR, (iii) componenti dei Comitati Tecnici dei fondi gestiti dalla SGR, (iv) investitori dei fondi della SGR, (v) parti correlate alla SGR o ai soci della SGR e (vi) fondi gestiti dalla SGR.

⁽¹³⁾ Qualora venisse rilevata la situazione n. 4 di seguito evidenziata in Tabella, la Dichiarazione è firmata anche dal socio della società *target* interessato dal *replacement*.

⁽¹⁴⁾ In particolare, in base a quanto previsto dai regolamenti dei Fondi gestiti dalla SGR e dalla normativa applicabile, con riferimento al FII Tech Growth, al FII Tech Growth Lazio e al fondo Innovazione e Sviluppo, tale divieto opera anche in caso di cessione o conferimento (diretto o indiretto) di società *target* da parte di soci della SGR titolari di partecipazioni qualificate nella SGR e di società del gruppo rilevante della SGR, potendo quindi essere possibile la cessione o il conferimento (diretto o indiretto) da parte di soci della SGR diversi da quelli "qualificati" (oltre che da società del gruppo dei soci in genere). Più in generale, sono ammissibili operazioni di vendita o comunque cessione (diretta o indiretta) di società in portafoglio ai predetti Fondi a favore di soci della SGR o di soggetti appartenenti al gruppo di tali soci, pur sempre nel rispetto dei presidi definiti dalla SGR nella propria Policy sui conflitti.

3	<p>Al momento dell'Operazione, la società <i>target</i> (o società da questa controllate e/o da acquisire/aggiungere nell'ambito dell'Operazione) presentano nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) un unico finanziatore che sia socio della SGR o parte correlata ad un socio della SGR (es. società del Gruppo di un socio della SGR) un'esposizione debitoria in misura superiore al 40% dell'esposizione debitoria totale, ovvero nei confronti di (ii) due o più finanziatori che siano soci della SGR o parti correlate a soci della SGR un'esposizione debitoria in misura superiore al 60% dell'esposizione debitoria totale. <p>Nel caso del FII Tech Growth e del FII Tech Growth Lazio le predette soglie sono elevate, rispettivamente, al 60% (in luogo di quella del 40%) e al 80% (in luogo di quella del 60%).</p>	
4	<p>Il/i socio/i della società <i>target</i> da cui, nell'ambito dell'Operazione, il Fondo della SGR coinvolto nell'Operazione rileva quote o azioni della società medesima, presenta/no nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) un unico finanziatore che sia socio della SGR o parte correlata ad un socio della SGR (es. società del Gruppo di un socio della SGR) un'esposizione debitoria in misura superiore al 40% dell'esposizione debitoria totale, ovvero nei confronti di (ii) due o più finanziatori che siano soci della SGR o parti correlate a soci della SGR un'esposizione debitoria in misura superiore al 60% dell'esposizione debitoria totale. 	
5	<p>Al momento dell'Operazione, la società <i>target</i> hanno in essere rapporti di debito con soci della SGR e/o loro parti correlate che abbiano dato luogo a debiti scaduti e non pagati, richiamati dal creditore o soggetti a revoca (cc.dd. posizioni classificate come «partite incagliate» o «sofferenze»).</p>	
6	<p>Conferimento o sussistenza di mandati (di <i>advisory</i>, consulenza e simili) per l'acquisto e/o vendita di azioni/quote della società <i>target</i> a:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) soci della SGR; (ii) parti correlate alla SGR; (iii) investitori del Fondo interessato dall'Operazione; (iv) soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, <p>laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR.</p>	
7	<p>La società <i>target</i> ha stipulato contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali, essenziali o importanti, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) soci della SGR; (ii) parti correlate alla SGR o a soci della stessa; (iii) investitori dei Fondi dalla stessa gestiti, <p>laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR.</p>	
8	<p>Acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da parti correlate alla SGR o ad uno dei suoi soci, oppure da investitori dei Fondi gestiti dalla SGR.</p>	
9	<p>L'Operazione avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) tra i Fondi gestiti dalla SGR o (ii) fra i Fondi gestiti dalla SGR e OICR gestiti da altre società di gestione del risparmio partecipate: <ul style="list-style-type: none"> - da soci della SGR, - da parti correlate ai soci della SGR o alla SGR, - da investitori dei Fondi gestiti dalla SGR, - da soggetti rilevanti della SGR o da qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, o - da componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital e/o da entità aventi stretti legami con tali componenti. 	
10	<p>La società <i>target</i> ha in essere uno o più rapporti di consulenza in materia di selezione di opportunità di investimento/disinvestimento con componenti dei Comitati di investimento dei Fondi gestiti dalla SGR, e/o entità aventi stretti legami con detti componenti.</p>	
11	<p>Accordi in base ai quali, in connessione con l'Operazione, (i) società <i>target</i> o società partecipate dai Fondi gestiti dalla SGR, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt, (iii) società</p>	

	partecipate dagli OICR in cui hanno investito i Fondi gestiti dalla SGR, riconoscono alla SGR beni o servizi il cui corrispettivo è ricompreso nel prezzo dell'Operazione (c.d. <i>soft commissions agreements</i>).	
12	Accordi in base ai quali, in connessione con l'Operazione, (i) società <i>target</i> o società partecipate dai Fondi gestiti dalla SGR, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt, (iii) società partecipate dagli OICR in cui hanno investito i Fondi gestiti dalla SGR, riconoscono alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell'Operazione nel rispetto della normativa vigente (c.d. <i>inducements</i>).	

** In ordine alla terminologia utilizzata si rinvia all'Elenco Definizioni (ad es., per le definizioni di "parte correlata", "soggetto rilevante", etc.). In relazione alle situazioni nn. 3, 4 e 5, si allega alla presente idonea documentazione a comprova della situazione dichiarata.*

la **sussistenza** di una situazione di conflitto d'interesse diversa da quelle indicate in precedenza e, precisamente, consistente in:

.....
.....
.....

Alla presente allego copia di un valido documento d'identità (passaporto, carta d'identità, patente di guida o altro documento valido per l'identificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Mi impegno, infine, a comunicare e documentare prontamente alla SGR qualsiasi variazione che dovesse intervenire successivamente al rilascio della presente Dichiarazione.

[Luogo, Data]

[Firma in originale del Dichiarante]

Allegati n. ____ + Elenco Definizioni.

ELENCO DEFINIZIONI

Per **“parte correlata”** alla SGR o ad uno dei suoi soci si intende un soggetto che:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla la SGR ovvero uno dei soci della SGR, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

(ii) detiene una partecipazione nella SGR ovvero in uno dei soci della SGR tale da poter esercitare un'influenza notevole su di essi;

(iii) esercita il controllo sulla SGR ovvero su uno dei soci della SGR congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della SGR ovvero di uno dei soci della SGR;

(c) è una joint venture di cui la SGR ovvero uno dei soci della SGR è partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della SGR ovvero di uno dei soci della SGR o delle rispettive società controllanti;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

Ai fini della precedente definizione di **“parte correlata”**, rilevano le seguenti nozioni:

“Controllo”: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

“Controllo congiunto”: la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

“Influenza notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

“Dirigenti con responsabilità strategiche”: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

“Stretti familiari”: i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

“Società controllata”: l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

“Società collegata”: l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

“Joint venture”: l'accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Per **“soggetti rilevanti”** della SGR si intendono: a) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti della SGR; b) i dipendenti della SGR, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SGR e che partecipino alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte della medesima SGR; c) le persone fisiche e/o giuridiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di accordi di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio.

“stretti legami”: la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: (i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; (ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese. Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

“Affiliati”: ogni soggetto che, direttamente o indirettamente, controlli, che sia controllato o sia sottoposto a comune controllo con soci della SGR, intendendosi per controllo quello indicato dall'art. 2539 c.c., comma 1, n.1.

“gruppo rilevante” della SGR: i soggetti, italiani ed esteri, che (i) controllano la SGR, (ii) sono da essa controllati o (iii) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR. Si considerano altresì appartenenti al gruppo rilevante della SGR i soggetti italiani ed esteri che:

- detengono partecipazioni nella SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto;
- sono partecipati dalla SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette.

Informativa trattamento dati personali
per la verifica della sussistenza di conflitti di interesse con Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.

La presente informativa (**Informativa**) viene resa in relazione al trattamento dei dati personali per la verifica della sussistenza di conflitti di interessi con **Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.** in ottemperanza alle procedure interne adottate dalla stessa in tema di identificazione e gestione di conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento in conformità alla normativa applicabile.

1. Titolare del trattamento.

Ai fini di cui all'Informativa, titolare del trattamento è Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A., con sede legale in via San Marco 21/A, 20121, Milano, iscritta al n. 129 dell'Albo Gestori FIA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06968440963 (**Titolare**).

Il Titolare è una società avente per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di uno o più FIA comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori professionali e finalizzati a favorire la patrimonializzazione, sia in via diretta che indiretta, delle cosiddette "piccole e medie imprese" italiane.

2. Dati raccolti.

I suoi dati personali - raccolti attraverso l'acquisizione diretta da parte sua - sono limitati a quelli necessari per l'adempimento degli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria in capo al Titolare, in particolare in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di fondi comuni di investimento (di seguito, nel complesso, i **Dati**).

3. Finalità e base giuridica del trattamento.

La base giuridica del trattamento dei Dati è l'adempimento da parte del Titolare ad obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria e, in particolare, per l'adempimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento.

I Dati saranno trattati esclusivamente al fine di dare corretto adempimento agli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria e, in particolare, per l'adempimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento.

Il conferimento dei Dati per le finalità suindicate è obbligatorio e necessario. L'eventuale rifiuto, parziale o totale, a conferire i Dati comporterà l'impossibilità, per il Titolare, di adempiere agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento, con la conseguente impossibilità di instaurare o eseguire il rapporto contrattuale in relazione al quale l'adempimento degli obblighi è necessario e in relazione al quale i Dati vengono raccolti.

4. Modalità del trattamento.

I Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento (quali in via esemplificativa i preposti alla funzione risorse umane, alla funzione legale, alla funzione amministrativa, alla funzione di *compliance* e *risk management* e ai sistemi informativi) e responsabili esterni del trattamento, i cui rispettivi nominativi sono disponibili su richiesta al Titolare.

Il Titolare e i soggetti terzi di cui lo stesso si avvale procedono al trattamento dei Dati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.

5. Comunicazione (destinatari) dei Dati.

I Dati potranno essere comunicati a terzi soltanto laddove necessario per l'adempimento degli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria in capo al Titolare, con particolare riferimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione di conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di fondi comuni di investimento in conformità alla normativa applicabile.

I terzi destinatari dei Dati, titolari autonomi del trattamento o debitamente designati quali responsabili del trattamento, appartengono a categorie tra cui:

- a) soggetti che svolgono, per conto o in favore del Titolare, i compiti di natura tecnica ed organizzativa o di assistenza professionale/consulenza, consulenti legali e gestori delle infrastrutture *software* utilizzate dal Titolare;
- b) Autorità di vigilanza e di controllo;
- c) società di revisione e Organismo di Vigilanza.

L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è custodito presso la sede del Titolare ed è consultabile su richiesta da trasmettere ai recapiti indicati al successivo articolo 8.

6. Diffusione dei Dati.

I Dati non saranno diffusi.

7. Periodo di conservazione dei Dati

I Dati sono trattati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, per il periodo di prescrizione previsto dalle disposizioni normative applicabili.

8. Diritti dell'interessato.

I soggetti cui si riferiscono i Dati hanno il diritto in qualunque momento di: (I) ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano; (II) conoscere le finalità del trattamento e le modalità, i destinatari di tali Dati, il periodo di conservazione; (III) ottenere la rettificazione o la cancellazione, e ove applicabile, la limitazione del trattamento; (IV) opporsi al trattamento; (V) ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati che li riguardano forniti al Titolare e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare; (VI) proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al Titolare, da trasmettere:

- via e-mail, all'indirizzo: privacy@fondoitaliano.it; oppure
- via posta all'indirizzo: via San Marco 21/A, 20121, Milano, all'attenzione dell'Avv. Gennaro Imbimbo.

Per presa visione:

Luogo e data,

Firma

**Modello Dichiarazione
per Fondi di Fondi¹⁵**

Spett.le

FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR S.P.A.

Via San Marco, 21/A

20121 MILANO

c.a. dott. [*Responsabile Team*

d'Investimento/Dirigente incaricato]

Si fa riferimento alla prospettata operazione [*sintetica indicazione dei termini essenziali dell'opportunità/operazione di investimento o disinvestimento*] (di seguito: l'“**Operazione**”).

In proposito, tenendo conto della Policy adottata da codesta SGR in materia di conflitti di interesse nella gestione di fondi comuni di propria istituzione e degli elenchi forniti da codesta SGR⁽¹⁶⁾, il sottoscritto [*nome e cognome*], in qualità di rappresentante legale della [*denominazione società che gestisce l'OICR target*], con riferimento all'Operazione dichiara, per quanto di sua conoscenza:

- l'**insussistenza** di situazioni di conflitto d'interesse con la SGR e/o i fondi dalla stessa gestiti;
- la **sussistenza** di conflitti d'interesse derivanti dalla/e seguente/i situazione/i:

n.	Situazione di conflitto d'interesse *	(SI/NO – se SI, descrivere)
1	Al momento dell'Operazione, l'OICR <i>target</i> risulta partecipato/sottoscritto da: (i) soci della SGR; (ii) parti correlate alla SGR o ai suoi soci.	
2	L'Operazione configura un acquisto, vendita o conferimento di quote/azioni di OICR <i>target</i> : (i) da/a parti correlate alla SGR o ai soci della SGR; (ii) da/a soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti nonché (iii) da/a componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital e/o da/a entità aventi stretti legami con i predetti componenti, fermo restando il divieto di investire il patrimonio dei Fondi in OICR <i>target</i> , direttamente o indirettamente, ceduti o conferiti da un socio, amministratore o sindaco della SGR, e di cedere OICR in portafoglio ai Fondi direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti predetti ⁽¹⁷⁾ .	

⁽¹⁵⁾ Si tratta del Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi, del Fondo Italiano di Investimento – FII Venture, del FoF Venture Capital, del FoF Private Debt, del FOF Private Equity Italia e del FII FOF VC 3.

⁽¹⁶⁾ Si fa riferimento agli elenchi relativi ai seguenti soggetti: (i) soci della SGR, (ii) soggetti rilevanti della SGR, (iii) componenti dei Comitati Tecnici dei fondi gestiti dalla SGR, (iv) investitori dei fondi della SGR, (v) parti correlate alla SGR o ai soci della SGR e (vi) fondi gestiti dalla SGR.

⁽¹⁷⁾ In particolare, in base a quanto previsto dai regolamenti dei Fondi gestiti dalla SGR e dalla normativa applicabile, tale divieto è operante anche nei casi di cessione o conferimento (diretto o indiretto) di OICR *target* da parte di soci titolari di partecipazioni qualificate nella SGR e di società del gruppo rilevante della SGR con riguardo al FOF Private Equity Italia e al FII FOF VC 3, potendo quindi essere possibile la cessione o il conferimento (diretto o indiretto) da parte di soci della SGR diversi da quelli “qualificati” (oltre che da società del gruppo dei soci in genere), fermo restando il limite alle Operazioni di Investimento in Schemi Collegati di cui al par. 4.3.1 (a) del regolamento del FOF Private Equity Italia e del FII FOF VC 3). Con riferimento al FoF Private Debt, al FoF Venture Capital, al Fondo Italiano di Investimento – Fondo di Fondi e al Fondo Italiano di Investimento - FII Venture – fermo restando l'applicazione del divieto di cessione o conferimento (diretto o indiretto) da parte di società appartenenti al gruppo rilevante della SGR – il divieto non opera in caso di acquisto, vendita o conferimento di OICR *target* da/a soci della SGR o da/a soggetti appartenenti al gruppo di tali soci, fermo restando il rispetto dei presidi di cui alla presente Policy sui conflitti adottata dalla SGR. Più in generale, sono ammissibili operazioni di vendita o comunque cessione (diretta o indiretta) di OICR in portafoglio a tutti i Fondi a favore di soci della SGR o di soggetti appartenenti al gruppo di tali soci, pur sempre nel rispetto dei presidi di cui alla predetta Policy.

3	Al momento dell'Operazione, la SGR che gestisce l'OICR <i>target</i> ha in essere rapporti di partecipazione ⁽¹⁸⁾ con: (i) soci della SGR; (ii) parti correlate alla SGR; (iii) soggetti rilevanti della SGR o entità aventi con loro stretti legami; (iv) <i>advisors</i> della SGR coinvolti nell'Operazione; Fondi gestiti dalla SGR diversi da quello coinvolto nell'Operazione.	
4	Al momento dell'Operazione, l'OICR <i>target</i> (o le società dallo stesso partecipate o per le quali l'OICR <i>target</i> ha deliberato l'investimento) presenta nei confronti di: (i) un unico finanziatore che sia socio della SGR o parte correlata ad un socio della SGR (es. società del Gruppo di un socio della SGR) un'esposizione debitoria in misura superiore al 40% dell'esposizione debitoria totale, ovvero nei confronti di (ii) due o più finanziatori che siano soci della SGR o parti correlate a soci della SGR un'esposizione debitoria in misura superiore al 60% dell'esposizione debitoria totale.	
5	Al momento dell'Operazione, l'OICR <i>target</i> hanno in essere rapporti di debito con soci della SGR e/o loro parti correlate che abbiano dato luogo a debiti scaduti e non pagati, richiamati dal creditore o soggetti a revoca (cc.dd. posizioni classificate come «partite incagliate» o «sofferenze»).	
6	Conferimento o sussistenza di mandati (di <i>advisory</i> , consulenza e simili) per l'acquisto e/o vendita di azioni/quote dell'OICR <i>target</i> a: (i) soci della SGR; (ii) parti correlate alla SGR; (iii) investitori del Fondo interessato dall'Operazione; (iv) soggetti rilevanti della SGR o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti; (v) componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del FoF Venture Capital e/o ad entità aventi stretti legami con tali componenti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR.	
7	Conferimento di mandati di <i>advisory</i> , <i>arrangement</i> e simili a soci della SGR o a parti correlate della SGR, ad opera dell'intermediario gestore dell'OICR <i>target</i> del FoF Private Debt.	
8	La società che gestisce l'OICR <i>target</i> ha stipulato contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali, essenziali o importanti, con: (iv) soci della SGR; (v) parti correlate alla SGR o a soci della stessa; (vi) investitori dei Fondi dalla stessa gestiti, laddove il corrispettivo sia posto a carico dei Fondi gestiti dalla SGR.	
9	Acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da parti correlate alla SGR o ad uno dei suoi soci, oppure da investitori dei Fondi gestiti dalla SGR.	
10	L'Operazione avviene: (iii) tra i Fondi gestiti dalla SGR o (iv) fra i Fondi gestiti dalla SGR e OICR gestiti da altre società di gestione del risparmio partecipate: - da soci della SGR, - da parti correlate ai soci della SGR o alla SGR, - da investitori dei Fondi gestiti dalla SGR, - da soggetti rilevanti della SGR o da qualsiasi persona o entità avente stretti legami con tali soggetti, o - da componenti dei Comitati Tecnici Consultivi del FoF Private Debt o del	

⁽¹⁸⁾ Resta fermo che, per i fondi FOF Private Equity Italia e FII FOF VC 3, è vietato investire in OICR *target* che, al momento dell'investimento, siano gestiti (i) dalla SGR, o (ii) da una società di gestione (o SICAF in caso di OICR c.d. autogestiti) partecipate Investitori Cornerstone (o Investitori Cornerstone Governance nel caso del FII FOF VC 3) che detengano al primo *closing*, in proprio o tramite società del gruppo, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 30% del capitale sociale della SGR, o (iii) da società di gestione partecipate da soci della SGR che detengono una partecipazione pari o superiore al 30% del capitale sociale della SGR.

	FoF Venture Capital e/o da entità aventi stretti legami con tali componenti.	
11	La società che gestisce l'OICR <i>target</i> ha in essere uno o più rapporti di consulenza in materia di selezione di opportunità di investimento/disinvestimento con componenti dei Comitati di investimento dei Fondi gestiti dalla SGR, e/o entità aventi stretti legami con detti componenti.	
12	Accordi in base ai quali, in connessione con l'Operazione, (i) OICR <i>target</i> o partecipati dai Fondi gestiti dalla SGR, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt, (iii) società partecipate dagli OICR in cui hanno investito i Fondi gestiti dalla SGR, (iv) l'intermediario gestore dell'OICR <i>target</i> o l'intermediario negoziatore, riconoscono alla SGR beni o servizi il cui corrispettivo è ricompreso nel prezzo dell'Operazione (c.d. <i>soft commissions agreements</i>).	
13	Accordi in base ai quali, in connessione con l'Operazione, (i) OICR <i>target</i> o partecipati dai Fondi gestiti dalla SGR, (ii) società emittenti strumenti finanziari e/o titoli sottoscritti e/o acquistati dagli OICR in cui ha investito il FoF Private Debt, (iii) società partecipate dagli OICR in cui hanno investito i Fondi gestiti dalla SGR, (iv) l'intermediario gestore dell'OICR <i>target</i> o l'intermediario negoziatore, riconoscono alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell'Operazione nel rispetto della normativa vigente (c.d. <i>inducements</i>).	

* In ordine alla terminologia utilizzata si rinvia all'Elenco Definizioni (ad es., per le definizioni di "parte correlata", "soggetto rilevante", etc.). In relazione alle situazioni nn. 4 e 5, si allega alla presente idonea documentazione a comprova della situazione dichiarata.

la **sussistenza** di una situazione di conflitto d'interesse diversa da quelle indicate in precedenza e, precisamente, consistente in:

.....
.....
.....

Alla presente allego copia di un valido documento d'identità (passaporto, carta d'identità, patente di guida o altro documento valido per l'identificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Mi impegno, infine, a comunicare e documentare prontamente alla SGR qualsiasi variazione che dovesse intervenire successivamente al rilascio della presente Dichiarazione.

[Luogo, Data]

[Firma in originale del Dichiarante]

Allegati n. ____ + Elenco Definizioni.

ELENCO DEFINIZIONI

Per **“parte correlata”** alla SGR o ad uno dei suoi soci si intende un soggetto che:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- (i) controlla la SGR ovvero uno dei soci della SGR, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
- (ii) detiene una partecipazione nella SGR ovvero in uno dei soci della SGR tale da poter esercitare un'influenza notevole su di essi;
- (iii) esercita il controllo sulla SGR ovvero su uno dei soci della SGR congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della SGR ovvero di uno dei soci della SGR;

(c) è una joint venture di cui la SGR ovvero uno dei soci della SGR è partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della SGR ovvero di uno dei soci della SGR o delle rispettive società controllanti;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

Ai fini della precedente definizione di **“parte correlata”**, rilevano le seguenti nozioni:

“Controllo”: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

“Controllo congiunto”: la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

“Influenza notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

“Dirigenti con responsabilità strategiche”: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

“Stretti familiari”: i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

“Società controllata”: l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

“Società collegata”: l'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

“Joint venture”: l'accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Per **“soggetti rilevanti”** della SGR si intendono: a) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti della SGR; b) i dipendenti della SGR, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SGR e che partecipino alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte della medesima SGR; c) le persone fisiche e/o giuridiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di accordi di externalizzazione avente per oggetto la prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio.

“stretti legami”: la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: (i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; (ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa madre è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese. Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

“Affiliati”: ogni soggetto che, direttamente o indirettamente, controlli, che sia controllato o sia sottoposto a comune controllo con soci della SGR, intendendosi per controllo quello indicato dall'art. 2539 c.c., comma 1, n.1.

“Investitore Cornerstone”: investitore che (i) abbia sottoscritto alla data del primo *closing* del fondo quote A per un importo sottoscritto pari almeno a €73,8 mln ovvero (ii) abbia successivamente acquistato, in un'unica soluzione, da un investitore di cui al precedente punto (i), quote A per un importo sottoscritto pari almeno a €73,8 mln e abbia ricevuto il consenso della SGR, su richiesta dell'investitore cedente trasmessa almeno 15 giorni prima del trasferimento di tale qualifica.

“gruppo rilevante” della SGR: i soggetti, italiani ed esteri, che (i) controllano la SGR, (ii) sono da essa controllati o (iii) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR. Si considerano altresì appartenenti al gruppo rilevante della SGR i soggetti italiani ed esteri che:

- detengono partecipazioni nella SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto;
- sono partecipati dalla SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto.

Informativa trattamento dati personali
per la verifica della sussistenza di conflitti di interesse con Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.

La presente informativa (**Informativa**) viene resa in relazione al trattamento dei dati personali per la verifica della sussistenza di conflitti di interessi con **Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.** in ottemperanza alle procedure interne adottate dalla stessa in tema di identificazione e gestione di conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento in conformità alla normativa applicabile.

1. Titolare del trattamento.

Ai fini di cui all'Informativa, titolare del trattamento è Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A., con sede legale in via San Marco 21/A, 20121, Milano, iscritta al n. 129 dell'Albo Gestori FIA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06968440963 (**Titolare**).

Il Titolare è una società avente per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di uno o più FIA comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori professionali e finalizzati a favorire la patrimonializzazione, sia in via diretta che indiretta, delle cosiddette "piccole e medie imprese" italiane.

2. Dati raccolti.

I suoi dati personali - raccolti attraverso l'acquisizione diretta da parte sua - sono limitati a quelli necessari per l'adempimento degli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria in capo al Titolare, in particolare in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di fondi comuni di investimento (di seguito, nel complesso, **Dati**).

3. Finalità e base giuridica del trattamento.

La base giuridica del trattamento dei Dati è l'adempimento da parte del Titolare ad obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria e, in particolare, per l'adempimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento.

I Dati saranno trattati esclusivamente al fine di dare corretto adempimento agli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria e, in particolare, per l'adempimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento.

Il conferimento dei Dati per le finalità suindicate è obbligatorio e necessario. L'eventuale rifiuto, parziale o totale, a conferire i Dati comporterà l'impossibilità, per il Titolare, di adempiere agli obblighi in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di FIA comuni di investimento, con la conseguente impossibilità di instaurare o eseguire il rapporto contrattuale in relazione al quale l'adempimento degli obblighi è necessario e in relazione al quale i Dati vengono raccolti.

4. Modalità del trattamento.

I Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento (quali in via esemplificativa i preposti alla funzione risorse umane, alla funzione legale, alla funzione amministrativa, alla funzione di *compliance* e *risk management* e ai sistemi informativi) e responsabili esterni del trattamento, i cui rispettivi nominativi sono disponibili su richiesta al Titolare.

Il Titolare e i soggetti terzi di cui lo stesso si avvale procedono al trattamento dei Dati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.

5. Comunicazione (destinatari) dei Dati.

I Dati potranno essere comunicati a terzi soltanto laddove necessario per l'adempimento degli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria in capo al Titolare, con particolare riferimento agli obblighi in tema di identificazione e gestione di conflitti di interesse relativi all'attività di gestione di fondi comuni di investimento in conformità alla normativa applicabile.

I terzi destinatari dei Dati, titolari autonomi del trattamento o debitamente designati quali responsabili del trattamento, appartengono a categorie tra cui:

- d) soggetti che svolgono, per conto o in favore del Titolare, i compiti di natura tecnica ed organizzativa o di assistenza professionale/consulenza, consulenti legali e gestori delle infrastrutture *software* utilizzate dal Titolare;
- e) Autorità di vigilanza e di controllo;
- f) società di revisione e Organismo di Vigilanza.

L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è custodito presso la sede del Titolare ed è consultabile su richiesta da trasmettere ai recapiti indicati al successivo articolo 8.

6. Diffusione dei Dati.

I Dati non saranno diffusi.

7. Periodo di conservazione dei Dati

I Dati sono trattati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, per il periodo di prescrizione previsto dalle disposizioni normative applicabili.

8. Diritti dell'interessato.

I soggetti cui si riferiscono i Dati hanno il diritto in qualunque momento di: (I) ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano; (II) conoscere le finalità del trattamento e le modalità, i destinatari di tali Dati, il periodo di conservazione; (III) ottenere la rettificazione o la cancellazione, e ove applicabile, la limitazione del trattamento; (IV) opporsi al trattamento; (V) ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati che li riguardano forniti al Titolare e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare; (VI) proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al Titolare, da trasmettere:

- via e-mail, all'indirizzo: privacy@fondoitaliano.it; oppure
- via posta all'indirizzo: via San Marco 21/A, 20121, Milano, all'attenzione dell'Avv. Gennaro Imbimbo.

Per presa visione:

Luogo e data,

Firma